

**STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI LUGO DI ROMAGNA**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - AMBITO TERRITORIALE**

Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Lugo di Romagna" e sigla "CAI Sezione Lugo di Romagna", fondata nel 2004, con sede in Piazza Savonarola, 3 a Lugo. Essa ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI). La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato. Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI. Gli iscritti all'Associazione sono di diritto soci del CAI.


Art. 3 - Ai sensi del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano Art.VI.1.2 comma 2 la zona di attività non può estendersi al di fuori dei comuni della Provincia di Ravenna, salvo autorizzazione scritta degli organi competenti per territorio. In ambito provinciale la zona di attività verrà definita in accordo con le altre sezioni.

**TITOLO II
SCOPI**

Art. 4 - L'associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale. L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 5 - Per conseguire gli scopi indicati all'art. 1.1 dello Statuto Generale, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, delle sue organizzazioni territoriali, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed alla organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
 - f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano in particolare dell'Appennino Tosco - Emiliano - Romagnolo.
 - g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
 - h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
 - i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Notiziario CAI Lugo di Romagna" del quale è editrice e proprietaria;
 - l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.



Art. 6 - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, del Presidente.

TITOLO III SOCI

Art. 7 - Possono far parte dell'associazione tutti i soggetti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione ed ad osservare il presente statuto ed eventuali regolamenti interni. Il socio assume l'impegno morale di sostenere la Sezione in ogni sua attività.

Art. 8 - I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilisce l'art. II. 1 comma 1 dello Statuto del CAI. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci. La classificazione degli aderenti in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa. I soci prestano la loro opera in modo spontaneo, personale e gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione. Le eventuali reiezioni devono essere motivate. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del CAI, lo Statuto dell'Associazione, del quale riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 11 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo. Il socio moroso non può riacquisire la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale era iscritto delle quote annuali arretrate. Il socio considerato moroso perde tutti i diritti spettanti ai soci. Il socio è libero di iscriversi a una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 12 - Il socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui alle lett. b), c), d), del comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data potrà essere addebitata al socio la spesa per l'esazione. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.



Art. 13 - I diritti e i doveri dei soci sono quelli stabiliti nell'art. 11.4 dello Statuto del CAI e dell'art.11.VI.1 del Regolamento Generale del CAI.

I soci sono obbligati:

- a) Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) A versare la quota associativa, tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione;

I soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) Ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni;

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione, anche nel caso del suo scioglimento o di sua liquidazione.

Il diritto-dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno; l'associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di assemblea ordinaria che approvi il bilancio.

Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Art. 14 - La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'Art.11.5 dello Statuto del CAI e dall'Art.11.V.1 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

La qualità di socio si perde per:

- a) Recesso
- b) Esclusione
- c) Decesso

Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato dal socio in forma scritta al Consiglio Direttivo della sezione. Esso è irrevocabile ed ha effetto immediato senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

1. mancato versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno sociale;
2. comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
3. persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga contegno contrastante con i principi informativi dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma dell'art. VII.1.8 del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.



Art. 17 - Tutte le cariche sociali sono elettive, a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenti iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate entro il limite stabilito dal Consiglio Direttivo.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 18 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

- elegge il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i Delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- approva annualmente il programma dell'associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- su proposta del Consiglio Direttivo nomina il Presidente onorario;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

Art. 19 - L'Assemblea dei soci deve riunirsi almeno due volte all'anno.

Una prima volta entro il termine perentorio del 31 marzo, con i seguenti compiti specifici:

- esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell'anno decorso;
- elezione dei delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI.

Una seconda volta entro il 31 dicembre, con i seguenti compiti specifici:

- elezione delle cariche sociali (ogni terzo anno);
- approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- stabilire la quota associativa delle diverse categorie sociali per l'anno entrante.

Art. 20 - L'Assemblea può inoltre essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.


L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci aventi diritto di voto, almeno dieci giorni prima della data fissata; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Art. 21 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I soci minori non hanno diritto di voto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, di persona, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 22 - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica dei poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.



Art. 23 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le nomine delle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorrono la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 24 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche statutarie non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI, a norma dell' Art. IV.1.2 dello Statuto del CAI.

CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di 9 membri (incluso il Presidente), eletti dall'Assemblea tra i soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:

il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 26 - Gli eletti durano in carica tre anni. Sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora, dopo almeno un anno di interruzione. Il Presidente può ricoprire la carica continuamente per un massimo di due mandati. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Nessuno può concorrere alle cariche sociali né può presentare candidature se non è socio da almeno due anni e non ha compiuto gli anni 18.

Art. 27 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del CAI.

In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.



Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 29 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 30 - Al Consigliere che, per qualsiasi causa, cessi dall'incarico nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Quando il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia divenuto inferiore a cinque e non sia possibile la sua integrazione deve essere indetta un'Assemblea sezionale straordinaria che proceda all'elezione di un nuovo Consiglio.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

CAPO III PRESIDENTE

Art. 31 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo organo nella sua prima riunione.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 32 - Il socio che vanti adeguata anzianità di appartenenza al Club Alpino Italiano, che sia di dirittura morale personale e che si sia distinto per meriti particolari di benemerenzza nei confronti dell'Associazione può, su proposta del Consiglio Direttivo, essere nominato Presidente Onorario dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, dove ha diritto di prendere la parola senza diritto di voto.

La sezione provvederà, vita natural durante, al rinnovo annuale gratuito della tessera di appartenenza al CAI del socio nominato Presidente Onorario.


La carica di Presidente Onorario è esclusiva ed incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

Art. 33 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento. Nel caso questi sia impossibilitato lo sostituisce il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

CAPO IV SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 34 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo di norma nella riunione successiva, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 35 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione.



**CAPO V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 36 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio e nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Art. 37 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

**TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI**

Art. 38 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 39 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

**TITOLO VI
SOTTOSEZIONI**

Art. 40 - Il Consiglio Direttivo può, a norma dello Statuto e del Regolamento del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione deve essere sottoposta all'approvazione degli organi competenti.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto della sezione, e che diviene esecutivo con la ratifica, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo sezionale.

Art. 41 - In caso di scioglimento della Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

**TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE**

Art. 42 - L'Associazione trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi di aderenti e di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche nazionali e/o internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività marginali e produttive marginali di carattere commerciale o da iniziative promozionali;
- entrate derivanti da convenzioni.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto dello scioglimento.

Art. 43 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.



Art. 44 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 45 - I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 46 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 47 - In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale. Il risultante dalla liquidazione, è assunto in consegna e amministrato per non più tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 48 - Le controversie fra i soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie fra i soci
- il CDR di appartenenza per le controversie fra i soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del CAI.

Art. 49 - Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei soci del 20 gennaio 2006, dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Cai in data 11.11.2006, è stato modificato con delibera Assembleare del 30.03.2007 e del 30.11.2007; verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e verrà successivamente sottoposto all'approvazione dei soci.

